

COACH(47(2)(j)) - - fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o a singoli produttori

IS Olivicolo - 47.2j - Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo - 47.2j
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	COACH(47(2)(j)) - fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o a singoli produttori
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	In parte

E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto	
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Olio di oliva e olive da tavola	Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori
R.5	Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (2) (j)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art. 47 (2) (j) “fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori”.

La fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, singoli produttori aderenti o non aderenti a OP/AOP mira a mettere a fattor comune esperienze che consentano di evitare o ridurre gli effetti negativi dovuti a situazioni di difficoltà dei mercati.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- Affiancamento ai destinatari dei servizi di orientamento per analizzare punti di forza, di debolezza e le potenzialità del modello organizzativo;
- Orientamento allo sviluppo di un modello organizzativo e commerciale più efficiente e più resiliente alle perturbazioni del mercato;
- Affiancamento nell'implementazione e miglioramento del rapporto con i soci e dei servizi ai soci per accrescere la fidelizzazione e accrescere la quota di produzione conferita dai soci stessi;
- Affiancamento nell'analisi dei rischi e nell'utilizzo dei diversi strumenti per la loro gestione;
- Analisi dei rischi di mercato e affiancamento nell'individuazione delle soluzioni per la diversificazione del rischio legato, ad esempio, ai canali di sbocco;
- Messa in rete dei canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46 lettera j).

Durata dei programmi

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e altri regimi di sostegno

Per garantire la demarcazione, le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti

l'elenco delle OP/AOP a cui hanno prestato servizio di Orientamento.

Beneficiari

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato.

Condizioni di ammissibilità

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.
- Gli interventi perseguono uno degli obiettivi da a) a c) di cui all'art.13 del Regolamento delegato Ue 2022/126.
- Il prestatore di orientamento è una OP o AOP. Il prestatore di orientamento beneficia del sostegno agli interventi di orientamento.
- Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un'organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.
- I servizi di orientamento (di cui all'articolo 47 (2) (j) del reg. (UE) 2021/2115) perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 13 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.

Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

- a) l'IVA;
- b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformato integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j).

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera j)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificatamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II paragrafo 2